

STATUTO dell'Associazione
“Gondwana – Coscienza e Solidarietà – Bewusstsein und Solidarität – APS”



Art. 1 – Denominazione e sede.

E' costituita una Associazione di volontariato denominata

“Gondwana – Coscienza e Solidarietà – Bewusstsein und Solidarität - APS”
con sede in Bolzano-Bozen - Italia.

Art. 2 – Finalità.

“Gondwana – Coscienza e Solidarietà- Bewusstsein und Solidarität - APS” è un’associazione, senza fini di lucro, che opera sul territorio provinciale e persegue esclusivamente finalità di cooperazione allo sviluppo. Le prestazioni dei soci sono gratuite, le cariche associative sono esercitate gratuitamente.

Art. 3 – Attività e modalità operative.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo sociale, sanitario, sociosanitario, della tutela dei diritti civili e umani, dell'istruzione, della formazione, della tutela ambientale e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e della beneficenza

La attività si svolgono prevalentemente attraverso:

- azioni di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 nr 125 e successive modificazioni
- Progetti di servizio civile sia in Italia che all'estero, di educazione alla mondialità, di microcredito, di microsviluppo e di;
- progetti di intercambio tra i cittadini del nord e del sud del mondo;
- campagne di sensibilizzazione e azioni di informazione e di formazione;
- interventi di educazione allo sviluppo;
- attività di raccolta fondi;
- interventi di diplomazia popolare;
- attività sociali, sanitarie e sociosanitarie;
- attività nei paesi terzi di interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, tra le quali, senza voler essere esaustivi, quelle agricole, artigianali, di commercio equo e solidale, del turismo sociale e responsabile, di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, ambientali, sportive ecc.;
- interventi di cooperazione in materia sociale, sanitaria, sociosanitaria e ambientale;
- attività di cooperazione decentrata.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie. Competente per determinare le attività diverse è il Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Soci.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati di qualsiasi genere, che intendono partecipare e collaborare ai suoi scopi, condividendone e accettandone le finalità.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ed il rapporto che lega gli associati è improntato a principi di uniformità e democraticità.

Coloro che intendono aderire all'Associazione debbono presentare una domanda scritta nella quale siano indicate:

- a) le proprie generalità e, in caso di persone giuridiche o altri enti, anche i dati del legale rappresentante e la fonte dei suoi poteri;

- b) l'impegno a rispettare lo Statuto - dichiarando espressamente di averlo attentamente letto e compreso - eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- c) la condivisione delle finalità e l'impegno ad operare per il raggiungimento degli scopi associativi.

Sulla domanda di adesione di nuovi soci delibera il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda, comunicando poi la propria decisione al richiedente nei trenta giorni successivi. In caso di diniego la decisione deve essere motivata.

In caso di non accettazione della domanda di adesione, il richiedente può presentare un'istanza scritta al Presidente dell'Associazione affinché sulla propria domanda deliberi l'Assemblea. In tal caso l'Assemblea deciderà, in modo inappellabile, nella prima convocazione successiva all'istanza, a maggioranza semplice dei presenti.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea.

- d) Tutti i Soci hanno accesso ai libri sociali e contabili previa richiesta al Consiglio Direttivo o direttamente al Presidente,

Art. 5 – Tipologie dei soci.

Esistono due tipologie di soci: ordinari e onorari.

- a) Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati di qualsiasi genere che assumono in pieno la responsabilità ai fini associativi, che condividono gli scopi associativi e che dichiarano di impegnarsi al rispetto dello statuto ed al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

I soci ordinari hanno diritto al voto in assemblea ed esercitano tutti i diritti e poteri previsti dallo Statuto.

- b) Sono soci onorari coloro che accettano tale qualifica conferita dall'assemblea dell'Associazione per la loro eminenza in relazione alle finalità associative.

L'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo può conferire il titolo di socio onorario a coloro che si siano particolarmente distinti nel perseguimento degli scopi associativi.

La qualifica di socio onorario dà diritto a partecipare all'assemblea dei soci, ma non dà diritto al voto.

I soci onorari non sono computati nei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci.

Tutti i soci, eccetto gli onorari, sono tenuti a versare la quota associativa.

Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualunque momento indirizzando le proprie dimissioni scritte al Consiglio Direttivo.

Decadono automaticamente i soci che non abbiano provveduto a versare la quota associativa per due anni consecutivi.

I soci che pongano in essere attività che contrastano con le finalità statutarie dell'Associazione o che comunque danneggino l'Associazione vengono dichiarati decaduti dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, previa contestazione per iscritto dell'addebito al socio interessato, e non prima del termine di trenta giorni da detta contestazione, durante i quali il socio può avanzare proprie controdeduzioni scritte.

Art. 7 – Organi dell'associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente.

L'Associazione garantisce, attraverso la previsione dell'elettività delle cariche associative, la piena democraticità delle strutture.

Art. 8 – L'assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci e determina l'indirizzo politico dell'Associazione.



Viene convocata dal presidente oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci ordinari, con l'indicazione delle questioni da porre all'ordine del giorno: in tale caso il presidente è tenuto a convocare l'assemblea entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico annuale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno è comunicato dal presidente ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea dei soci.

E' compito dell'assemblea ordinaria:

- approvare il programma annuale delle attività dell'associazione;
- approvare il rendiconto economico annuale;
- eleggere il presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare, in caso di istanza dell'aderente, in merito alla domanda di adesione a socio ordinario già respinta dal Consiglio Direttivo;
- conferire la qualifica di socio onorario;
- approvare l'adozione di regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in ordine alla proposta di decadenza della qualità di socio;
- deliberare su ogni altra questione riservata dallo Statuto o dalla legge alla competenza dell'assemblea.

Competenze inderogabili dell'assemblea dei Soci di cui all'Art.25 del Codice del Terzo Settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, qualora previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approvazione del bilancio
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuova azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto della medesima
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- h) delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'associazione. Per quanto riguarda lo scioglimento, lo Statuto prevede che il trasferimento dei beni dell'associazione ad altro del Terzo Settore scelti dall'Assemblea
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 10 – Deliberazioni dell'assemblea dei soci.

L'assemblea è legalmente costituita quando partecipano, al momento dell'apertura, in prima convocazione la maggioranza dei soci ordinari ed in seconda convocazione almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Hanno diritto al voto tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

Le modifiche statutarie sono approvate, qualora siano presenti - sia in prima che in seconda convocazione - la metà più uno dei soci, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, con lo stesso quorum e la stessa maggioranza l'assemblea delibera sulla decadenza della qualifica di socio e sullo scioglimento dell'Associazione.

Ciascun socio può delegare a partecipare in sua vece un solo socio della sua categoria.

Ciascun socio può assommare un massimo di due deleghe.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri in numero dispari non inferiore a due e non superiore a dieci più il presidente, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il numero concreto viene stabilito dall'assemblea prima dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni volta che il presidente lo riterrà opportuno e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, la metà dei propri membri: in tale caso il presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno è comunicato dal presidente ai soci almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 12 – Compiti e deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria dell'associazione spetta, con i più ampi poteri, al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo attua il programma e le delibere dell'assemblea, designando nel suo ambito i responsabili dei vari settori.

Il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea dei soci il rendiconto annuale.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- sulle domande di ammissione dei soci ordinari;
- propone all'assemblea il conferimento della qualifica di socio onorario;
- stabilisce la quota associativa;
- stabilisce, nell'ambito del territorio del Comune indicato nello Statuto, la sede sociale e approva le sedi locali.

Il Consiglio Direttivo nomina il tesoriere e, tra i propri membri, il vice presidente.

Il Consiglio Direttivo, per il miglior funzionamento dell'Associazione, può proporre all'assemblea l'adozione di regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito se partecipa la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'assenza ingiustificata di un membro a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Art. 13 – Il presidente.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il presidente viene eletto fra i soci ordinari dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il presidente convoca e presiede sia l'assemblea che il Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il vicepresidente.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e può rappresentare l'Associazione verso terzi.

Il vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il vicepresidente non ha alcuna autonomia in merito a questioni di natura economica e finanziaria, né può assumere la rappresentanza legale dell'Associazione, salvo quanto previsto dal 1° comma del presente articolo.

Art. 15 – Divieto di remunerazione delle cariche.

I soci eletti a ricoprire delle cariche sociali non possono in nessun modo essere remunerati per la loro attività, salvo un eventuale rimborso per le spese documentate sostenute nell'esercizio delle attività associative.

Art. 16 – Quota associativa.

L'entità della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote sociali;
- contributi straordinari di soci o di altri privati;
- contributi della Provincia Autonoma di Bolzano, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, di enti pubblici e privati;
- contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività commerciali, poste in essere dagli associati, di natura occasionale, non concorrenziale sul mercato, marginali e direttamente connesse alle attività istituzionali dell'associazione, i cui proventi vengono impiegati esclusivamente per le medesime attività sociali;
- entrate derivanti da prestazioni fornite in regime di convenzione con enti pubblici e privati.

L'Associazione può possedere beni mobili e immobili e beni mobili registrati, purché vincolati ad uso istituzionale, che devono essere dettagliatamente elencati in allegato al rendiconto economico.

Art. 18 – Avanzi di gestione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 19 – Scioglimento.

Vedi Art. h) delle competenze dall'assemblea dei Soci. Per quanto riguarda lo scioglimento lo statuto prevede che il trasferimento dei beni dell'associazione ad altro ente del Terzo Settore scelto dall'Assemblea:

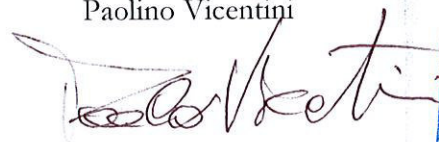
Art. 20 – Disposizione finale.

Per tutto quanto non specificamente previsto dallo statuto si applicano le norme previste dagli artt. 14 ss. Del Codice civile e dal Codice del terzo settore, e in particolare quelle che riguardano le associazioni di promozione sociale.

Bolzano 10/08/2022

GONDWANA
COSCIENZA E SOLIDARIETA'
BEWUSSTSEIN UND SOLIDARITÄT
Viale Druso, 225/C/31 - 39100 BOLZANO
C.F. 94123610217

Il Presidente:
Paolino Vicentini



AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI MERANO
AGENTUR DER EINKÜNFEN – AMT MERAN

Registrato in data odierna
Registriert mit heutigem Datum
al n./unter Nr. 1369
Serie 3
Esatti €
Eingezahlt €

Il Funzionario – Der Funktionär*
(Antonello Benetti)

* firma su delega del Direttore Provinciale Egon Sahn
* Unterschrift laut Vollmacht des Landesdirektors Egon Sahn



Copia conforme all'originale esistente
in ufficio, che si rilascia ai sensi del
D.P.R. n. 131/1986, art. 18.

Die vorliegende Ablichtung stimmt mit
der bei diesem Amt aufbewahrten
Urschrift überein und wird laut D.P.R.
Nr. 131/1986, Art. 18 ausgestellt.